



Comune di San Zenone degli Ezzelini

Provincia di Treviso

Via Roma, 1 C.a.p. 31020 C.F. 83003130263 P.IVA 01533110266
www.sanzenonedegliezzelini.eu fax. 0423.567840
Pec.: protocollo.comune.sanzenonedev@pecveneto.it

OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E ALLEGATA RELAZIONE TECNICA: APPROVAZIONE.

IL SINDACO

PREMESSO che l'art. 1, comma 611 della legge 23/12/2014, n. 190:

- dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione" ovvero:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

PREMESSO altresì che l'art. 1, comma 612 della legge 23/12/2014, n. 190, dispone:

- che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, al quale deve essere allegata una specifica relazione tecnica;
- che il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito *internet* dell'amministrazione;
- che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- che tale relazione "a consuntivo" deve essere anch'essa trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito *internet* dell'amministrazione;
- che la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del d.lgs 14/03/2013, n. 33.

DEFINITO come da allegato sub A il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di San Zenone degli Ezzelini" e ritenuto di approvarlo.

DECRETA

- 1) di approvare il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dal comune di San Zenone degli Ezzelini", allegato sub A al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale;
- 2) di trasmettere il piano alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 3) di pubblicare il piano nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet del Comune.



Il Sindaco
(Mazzaro Luigi)

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

PROT.N. 11478 DEL 02.11.2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Sommario

1. Premessa pag. 3
2. Principi generali del piano pag. 4
3. Esame dei criteri di razionalizzazione pag. 5
4. Elenco degli organismi partecipati pag. 6

1. Premessa.

La legge 23 dicembre 2014, n.190, *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”*, ha introdotto diverse modifiche alla disciplina in materia di società partecipate.

Le norme di tale legge che hanno interessato la materia in argomento sono contenute all’art. 1, commi da 609 a 612. In particolare, il comma 612 prevede che *“I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire ...”*.

Non appare superfluo evidenziare in questa sede il continuo susseguirsi, negli ultimi anni, di continue modifiche normative, che hanno reso necessario per gli enti locali procedere più volte ad analisi e ad azioni sulle proprie partecipazioni societarie tese agli obiettivi di volta in volta individuati dalla normativa statale.

Il Commissario straordinario per la revisione della spesa, in data 7 agosto 2014, ha redatto il Programma di razionalizzazione delle partecipate locali, redatto sulla base di quanto previsto dall’articolo 23 del d.l. del 24 aprile 2014 , n. 66 convertito, con modificazioni, nella legge del 23 giugno 2014, n. 89, analizzando la situazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione sul territorio nazionale, rilevando situazioni anomale di inefficienza, bilanci in perdita, bilanci non presentati, società che svolgono attività non coerenti con le finalità istituzionali degli enti soci. Il programma ha poi individuato specifiche strategie che lo Stato potrebbe decidere di adottare con la finalità di provocare efficientamento, semplificazione, risparmi economici e, nel contempo, per garantire la concorrenza e il mercato. La strategia da attuare in relazione alle società pubbliche è basata su quattro cardini:

- circoscrizione del campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell’ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
- introduzione di vincoli diretti su varie forme di partecipazioni;
- fare ampio ricorso alla trasparenza e alla pressione dell’opinione pubblica adeguatamente informata come strumento di controllo;
- promozione dell’efficienza delle partecipate che rimarranno operative e dell’aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala.

Nella legge di stabilità 2015 è stato scelto di perseguire alcune delle azioni individuate dal programma di razionalizzazione, prevedendo che gli enti pubblici, interessati dalla norma, avviino un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, anche tenendo conto di alcuni criteri:

- eliminazione delle società e delle partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;

- contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

2. Principi generali del piano.

Il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie del comune di San Zenone degli Ezzelini, si ispira ai seguenti principi generali richiamati dall'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190:

-Coordinamento della finanza pubblica. Tale postulato è rivolto a conciliare la conservazione dell'unitarietà del sistema di finanza pubblica italiano con la tutela di interessi nazionali e di quelli previsti dalla legislazione dell'Unione europea, primo fra tutti il principio di autonomia degli enti locali. Sulla base di questo principio il legislatore nazionale si limita a dettare il quadro unitario di riferimento dell'intera finanza pubblica, nel rispetto delle garanzie costituzionali poste a tutela del decentramento istituzionale e delle corrispondenti forme e modalità di autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

-Contenimento della spesa pubblica. Il contenimento della spesa pubblica, in una situazione di penuria di risorse pubbliche, è divenuto un elemento imprescindibile dell'azione amministrativa. Esso si rende necessario per procedere alla riduzione del deficit annuale del bilancio dello Stato ed al processo di rientro del debito pubblico.

-Buon andamento dell'azione amministrativa. Il principio del buon andamento dell'azione amministrativa esprime il valore della efficienza dell'azione amministrativa indirizzata al conseguimento degli interessi della collettività. Esso è una sintesi dei principi di legalità, di efficacia, economicità, pubblicità e trasparenza. Nel principio del buon andamento e della imparzialità dell'azione amministrativa l'articolo 97 della Costituzione italiana individua i fondamentali canoni giuridici di riferimento dell'assetto organizzativo e funzionale della pubblica amministrazione.

-Tutela della concorrenza e del mercato. La Corte costituzionale ritiene che nel concetto di tutela della concorrenza convivono un profilo statico, che consiste nel mantenimento di mercati già concorrenziali e tuttavia esposti alle strategie distorsive delle imprese o dei soggetti pubblici; un profilo dinamico, teso a liberalizzare i mercati e a favorire l'instaurazione di assetti concorrenziali. Con la sentenza n. 14 del 2004, la Corte rileva che il concetto di concorrenza deve riflettere quello operante a livello comunitario, che comprende gli interventi regolativi, la disciplina *antitrust* e le misure destinate a promuovere un mercato aperto e in libera concorrenza. Si vuole eliminare tutte quelle situazioni nelle quali l'ente pubblico, beneficiando dei privilegi dei quali esso può godere in quanto pubblica amministrazione, svolga un'azione distorsiva della concorrenza con le intese e gli abusi di posizione dominante.

3. Esame dei criteri di razionalizzazione.

I criteri attraverso cui effettuare l'individuazione delle misure di razionalizzazione da porre in essere in relazione alle partecipazioni societarie del Comune, sono quelli indicati all'art. 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n.190, e sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

Società e partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali

L'espressione utilizzata dal legislatore si richiama alla previsione dell'art. 3, comma 27 della Legge 244/2007, in relazione alla quale il comune di San Zenone degli Ezzelini valuta che le stesse sono coerenti e funzionali con le finalità istituzionali dell'ente.

Società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti

Dalla verifica del numero di dipendenti della società partecipate dal comune di San Zenone degli Ezzelini emerge che non sussiste tale fattispecie.

Partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate

Non si riscontrano partecipazioni del Comune in società che svolgono attività analoghe o simili, considerata l'unicità della partecipazione societaria.

Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica

Le partecipazioni societarie sono riferite ad un vasto numero di comuni ricompresi in un unico ambito territoriale e sono coerenti con il criterio di aggregazione indicato nel "Piano Cottarelli".

Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni

Il comune di San Zenone degli Ezzelini non ha alcun organismo strumentale e detiene partecipazioni minoritarie nelle società. E' quindi necessario che l'indirizzo di governante diretta alla riduzione dei costi e dei compensi sia concertata con gli altri soci attraverso una azione

politica di coinvolgimento degli altri enti locali interessati, in ossequio al canone di leale collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed ai principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

4. Elenco degli organismi partecipati.

L'ente non ha alcun organismo strumentale. Si riporta di seguito l'elenco delle partecipazioni possedute:

N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO DIRETTO	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Società S.r.l.	1,65
2	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	Società S.p.a.	0,26
3	04723870269	CTM SERVIZI S.R.L.	Società S.r.l.	2,50
4	04402390266	MARCA RISCOSIONI S.P.A.	Società S.p.a.	2,50
5	04498000266	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	Società S.p.a.	0,15
6	00298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	Società S.r.l.	1,13
N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO INDIRETTO	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	02196020263	CONTARINA S.P.A.	Società S.p.a.	1,21
2	03553690268	ASCO TLC SPA	Società S.p.a.	0,24
2	03916270261	ASCOPIAVE SPA	Società S.p.a.	0,16
3	04020760262	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Società S.r.l.	0,03

4	04360330262	RIJEKA UNA INVEST SRL	Società S.r.l.	0,17
5	00344730288	SEVEN CENTER SRL	Società S.r.l.	0,22
N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ALTRE TIPOLOGIE PARTECIPATE DIRETTE	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	00280770264	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - SIC ASC	Consorzio - Ente	21,00
2	03691070266	ATO VENETO ORIENTALE	Consorzio - Ente	0,76
3	03019650260	CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	Consorzio - Azienda	3,03
4	03132760269	CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	Consorzio - Azienda	6,67
5	04212070264	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	Consorzio - Azienda	1,36
N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ALTRE TIPOLOGIE PARTECIPATE INDIRETTE	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	93031350254	FELTRENERGIA	Consorzio	0,12
2	04042120230	VIVERACQUA S.C.A R.L.	Società consortile	0,19
3	00208740266	VENETO BANCA SOCIETA' COOP.PER AZIONI	Società cooperativa	0,00008

La partecipata “Servizi idrici della castellana – SIC ASC” è stata posta in liquidazione in data 22/05/2013 (con decorrenza dall’iscrizione al registro delle imprese in data 28/06/2013) per cessione del ramo d’azienda con atto del 27/12/2012 al nuovo gestore individuato dall’AATO nella società ATS srl.

Il Consiglio Bacino Veneto Orientale è stato costituito ai sensi della legge regionale 17 del 27/04/2012 – convenzione per la cooperazione tra enti locali.

Le “altre tipologie”, essendo forme associative di cui al capo V del titolo II del d.lgs 267/2000 non sono oggetto del presente piano.



Il Sindaco
Luigi Mazzaro
Mazzaro Luigi

COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI

Provincia di Treviso

PROT.N. 11478 del 02.11.2015

RELAZIONE TECNICA

Art. 1, commi 611 e 612, Legge 23 dicembre 2014 n. 190

**ALLEGATA AL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il quadro normativo di riferimento nel settore delle società partecipate è il seguente:

Norma	Descrizione	Articoli
Legge 4 agosto 2006, n. 248	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.	Art. 13 "Norme per la riduzione dei costi degli apparati pubblici regionali e locali e a tutela della concorrenza"
Legge 27 dicembre 2006, n. 296	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).	Art. 1 commi da 725 a 728 – 734, 735
Legge 24 dicembre 2007, n. 244	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)	Art. 3, commi da 27 a 32 ter
Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133	Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.	Art. 18. Reclutamento del personale delle società pubbliche
Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.	Artt. 5 e 6
Legge 14 settembre 2011, n. 148 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni	Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.	Art. 3-bis Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali
Legge 7 agosto 2012, n. 135 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157)	Art. 4 così come modificato dalla legge 114/2014
Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179	Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.	Art. 34. Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti, i servizi pubblici locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni

D.P.R. 30 ottobre 2012, n. 251	Regolamento concernente la parità accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120	
Legge 7 dicembre 2012, n. 213 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174	Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.	Art. 3 Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali
Legge 6 novembre 2012, n. 190	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione	Art. 1 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell' illegalità nella pubblica amministrazione" commi 34 e 39
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni	Artt. 11 e 22
Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39	Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190	
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)	Art. 1 commi da 550 a 569
Legge 27 febbraio 2014, n. 15 Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150	Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.	Art. 13 Termini in materia di servizi pubblici locali
Legge 23 giugno 2014, n. 89 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Delege al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per l'adozione di un testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoreria.	Artt. 4, 13, 23
Legge 11 agosto 2014, n. 114 Conversione in legge, con	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza	Art. 3, 5, 6, 16, 17

modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90	amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.	
Legge 23 dicembre 2014 n. 190	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015).	Art. 1 commi da 609 a 616

IL QUADRO ATTUALE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il quadro delle partecipazioni societarie dell'ente è il seguente:

N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO DIRETTO	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	04163490263	ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	Società S.r.l.	1,65
2	03215740261	ASCO HOLDING S.P.A.	Società S.p.a.	0,26
3	04723870269	CTM SERVIZI S.R.L.	Società S.r.l.	2,50
4	04402390266	MARCA RISCOSIONI S.P.A.	Società S.p.a.	2,50
5	04498000266	MOBILITA' DI MARCA S.P.A.	Società S.p.a.	0,15
6	00298520263	SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.	Società S.r.l.	1,13
N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ORGANISMO PARTECIPATO INDIRETTO	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	02196020263	CONTARINA S.P.A.	Società S.p.a.	1,21
2	03553690268	ASCO TLC SPA	Società S.p.a.	0,24
2	03916270261	ASCOPIAVE SPA	Società S.p.a.	0,16
3	04020760262	BIM PIAVE NUOVE ENERGIE SRL	Società S.r.l.	0,03
4	04360330262	RIJEKA UNA INVEST SRL	Società S.r.l.	0,17
5	00344730288	SEVEN CENTER SRL	Società S.r.l.	0,22

ALTRE TIPOLOGIE DI PARTECIPATE

Per completezza si precisa che il Comune di San Zenone degli Ezzelini fa parte anche delle seguenti altre forme di partecipazioni e precisamente:

N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ALTRE TIPOLOGIE PARTECIPATE DIRETTE	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	00280770264	SERVIZI IDRICI DELLA CASTELLANA AZIENDA SPECIALE CONSORZIALE - SIC ASC	Consorzio - Ente	21,00
2	03691070266	ATO VENETO ORIENTALE	Consorzio - Ente	0,76
3	03019650260	CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE	Consorzio - Azienda	3,03
4	03132760269	CONSORZIO PER IL RECUPERO "LA FORNACE DI ASOLO"	Consorzio - Azienda	6,67
5	04212070264	GAL DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	Consorzio - Azienda	1,36
N.	P. IVA	DENOMINAZIONE ALTRE TIPOLOGIE PARTECIPATE INDIRETTE	FORMA GIURIDICA	% PART.
1	93031350254	FELTRENERGIA	Consorzio	0,12
2	04042120230	VIVERACQUA S.C.A R.L.	Società consortile	0,19
3	00208740266	VENETO BANCA SOCIETA' COOP.PER AZIONI	Società cooperativa	0,00008

L'adesione agli Enti sopra indicati non è oggetto del presente Piano.

Per quanto concerne tali Enti il Comune di San Zenone degli Ezzelini ha comunque attivato un sistema di controllo e verifica costante sull'attività di gestione.

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale da 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente il Comune di Paderno del Grappa ha stato approvato il *“Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl” e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria*”.

In base allo statuto la società ha per oggetto *“L’esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii.”*

Anche in questo caso tale attività risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell’art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”.

L’analisi però dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015”, evidenzia come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl - per cui **si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con la predetta società ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l’interesse per i comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.**

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui “risparmi da conseguire”.

Risparmi attesi dall’operazione di razionalizzazione.

Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. “economie di scala” relative all’uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale.

Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente. Il collegio sindacale è composto da tre componenti, compreso il Presidente. Il Revisore legale è uno.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di n. 217 dipendenti.

ASCO HOLDING S.P.A.

Asco Holding S.p.a. ha per oggetto, direttamente o attraverso società od enti di partecipazione, la costruzione e l'esercizio del gas metano, della fornitura calore, del recupero energetico, della bollettazione, della informatizzazione, della cartografia, della gestione dei tributi, di attività di progettazione, direzione e contabilità dei lavori e di altre attività quali: servizi energetici, servizi di telecomunicazioni, servizi delle risorse idriche integrate, servizi di igiene ambientale, servizi di informatica amministrativa e territoriale compresa la gestione del catasto.

Essa è una società holding di partecipazioni.

La società trae origine dal "Consorzio obbligatorio fra i comuni della Marca Trevigiana facenti parte del Bacino imbrifero del Piave" (o Consorzio BiM) istituito, in forza di quanto stabilito dalla Legge n. 959/1953, il 3 ottobre 1956 tra i 34 comuni rivieraschi del Piave, al fine di gestire il reinvestimento dei sovra canoni versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino imbrifero del Piave.

La legge e lo statuto del consorzio prevedevano che gli importi rinvenienti da tali sovra canoni dovessero essere destinati ad attività volte a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni, nonché ad opere di sistemazione montana che non fossero di competenza dello Stato.

Alla fine degli anni '60 il Consorzio decise di concentrare la propria attività nella metanizzazione del territorio trevigiano, iniziando la costruzione di una rete di distribuzione. L'opera di metanizzazione interessò sia i 34 comuni soci del Consorzio BiM sia 58 comuni limitrofi, che avevano stipulato a tal fine con il Consorzio BiM delle apposite convenzioni.

L'allaccio della rete di distribuzione locale alla condotta primaria nel primo comune avvenne nel 1971 e, nei vent'anni successivi, il Consorzio Bim realizzò la metanizzazione di tutti i Comuni consorziati e dei Comuni convenzionati. Il Consorzio, perseguendo scopi di interesse generale, portava la metanizzazione anche in quelle numerose aree della Provincia ove, in ragione della relativamente modesta densità abitativa non sarebbe stato immediatamente conveniente.

A partire dagli anni ottanta, la progressiva estensione della rete di distribuzione del gas rese necessaria l'adozione di un nuovo modello organizzativo, più adeguato alle esigenze di un'attività di tipo industriale e nel 1981 il Consorzio BiM affidò la parte manutentiva e gestionale del servizio di distribuzione gas alla Società di Gestione Servizi Comunali S.r.l., (SO.GE.S. CO. S.r.l.), una società di nuova costituzione controllata dallo stesso Consorzio BiM.

A metà degli anni novanta, a seguito di un mutato quadro normativo, le attività e i servizi di natura economico - imprenditoriale svolti dal Consorzio BiM furono trasferiti a un nuovo soggetto avente la forma dell'azienda speciale consortile. A tale nuovo soggetto fu attribuita una dotazione patrimoniale costituita dalle reti, dagli impianti e dai rapporti relativi alla gestione delle reti di distribuzione facenti capo al Consorzio BiM, nonché da tutto il personale e dalle attività di SO.GE.S.CO. S.r.l. nel giugno 1996, a seguito di un ulteriore cambiamento del quadro regolamentare, le attività di Consorzio BiM e di SO.GE.S.CO. S.r.l. vennero trasferite ad una nuova società Azienda Speciale Consortile del Piave (A.S.CO. Piave), le cui quote di partecipazione furono egualmente suddivise tra i 34 comuni originariamente riuniti nel Consorzio BiM.

Tra il 1996 ed il 2001, entrarono a far parte della compagine consortile di A.S.CO. Piave anche i 58 Comuni in precedenza solo convenzionati ai quali venne attribuita una quota del capitale dell'Azienda Speciale proporzionale al valore della rete di distribuzione apportata. A tali comuni si aggiunse nel 2001 il Comune di Castelfranco Veneto, che conferì la propria rete di distribuzione ad A.S.CO. Piave, ampliando la compagine sociale fino a comprendere gli attuali 92 comuni (i Comuni di Quero e Vas si sono uniti in un unico comune Quero - Vas).

Successivamente, il Gruppo acquisì concessioni per l'attività di distribuzione del gas in ulteriori 64 comuni, ampliando la rete di distribuzione.

Nel maggio 2000 veniva avviato il processo di liberalizzazione del mercato del gas mediante il D.Lgs. n. 164 del 23 maggio 2000, attuativo della Direttiva 98/30/CE. Le principali novità introdotte dal D.Lgs. 164/2000 con riferimento alle attività distribuzione e vendita gas, possono essere così sintetizzate:

- I) le aziende degli enti locali che gestiscono il servizio di distribuzione del gas dovevano essere trasformate in società per azioni entro il 2003;
- II) l'attività di distribuzione e l'attività di vendita devono essere svolte tramite società separate;
- III) l'attività di distribuzione costituisce servizio pubblico e poteva essere affidata in concessione per un periodo non superiore a 12 anni a soggetti selezionati con gara dagli enti locali;
- IV) l'attività di vendita veniva completamente liberalizzata a partire dall'1.1.2003 e poteva essere svolta da soggetti autorizzati dal Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

Per effetto di tali cambiamenti normativi, a partire dal 2003 iniziava il processo di riorganizzazione del gruppo, volto tra l'altro a realizzare la separazione societaria dell'attività di vendita del gas da quella di distribuzione, che si concludeva nel 2005, con la l'assunzione da parte dell'allora Ascopiave delle funzioni di holding (l'attuale Asco Holding S.p.A.) con il contestuale conferimento della sua intera azienda e di alcune delle partecipazioni da essa detenute in Ascogas, una società di nuova costituzione che fu successivamente trasformata in società per azioni e assunse la denominazione Ascopiave S.p.A. (l'attuale società quotata in borsa).

Dal 2006 Ascopiave è quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.a., nel segmento "star".

La società è a totale partecipazione pubblica. I soci di Asco Holding S.p.A. sono i seguenti 92 Comuni:

Alano di Piave (BL), Cornuda (TV), Moriago della Battaglia (TV), Salgareda (TV), Altivole (TV), Crespano del Grappa (TV), Motta di Livenza (TV), San Biagio di Callalta (TV), Arcade (TV), Crocetta del Montello (TV), Nervesa della Battaglia (TV), San Fior (TV), Asolo (TV), Farra di Soligo (TV), Ormelle (TV), San Pietro di Feletto (TV), Borso del Grappa (TV), Follina (TV), Orsago (TV), San Polo di Piave (TV), Breda di Piave (TV), Fontanelle (TV), Paderno del Grappa (TV), San Vendemmiano (TV), Caerano di San Marco (TV), Fonte (TV), Paese (TV), San Zenone degli Ezzelini (TV), Cappella Maggiore (TV), Fossalta di Piave (VE), Pasiano di Pordenone (PN) Santa Lucia di Piave (TV), Carbonera (TV), Fregona (TV), Pederobba (TV), Sarmede (TV), Casier (TV), Giavera del Montello (TV), Pieve di Soligo (TV), Segusino (TV), Castalcucco (TV), Godega di Sant'Urbano (TV), Ponte di Piave (TV), Sernaglia della Battaglia (TV), Castelfranco Veneto (TV), Gorgo al Monticano (TV), Portobuffolé (TV), Spresiano (TV), Cavaso del Tomba (TV), Istrana (TV), Possagno (TV), Susegana (TV), Ceggia (VE) Mansué (TV), Povegliano (TV), Tarzo (TV), Cessalto (TV), Mareno di Piave (TV), Pravidomini (PN) Torre di Mosto (VE), Chiamano (TV), Maser (TV), Preganziol (TV), Trevignano (TV), Chions (PN), Maserada sul Piave (TV), Quero Vas (BL), Valdobbiadene (TV), Cimadolmo (TV), Meduna di Livenza (TV), Quinto di Treviso (TV), Vazzola (TV), Cison di Valmarino (TV), Meolo (VE), Refrontolo (TV), Vidor (TV), Codogné (TV), Miane (TV), Resana (TV), Villorba (TV), Colle Umberto (TV), Monastier di Treviso (TV), Revine Lago (TV), Vittorio Veneto (TV), Conegliano (TV), Monfumo (TV), Riese Pio X° (TV), Volpago del Montello (TV), Cordignano (TV), Morgano (TV), Roncade (TV), Zenson di Piave (TV).

Il capitale sociale è pari ad € 140.000.000, il patrimonio netto al 31.12.2013 è pari ad € 232.119.131.

La società negli ultimi cinque anni ha sempre distribuito dividendi, anche nell'unico esercizio conclusosi in perdita (2011).

Si riportano i risultati degli ultimi cinque esercizi e i dividendi distribuiti con l'approvazione del bilancio:

esercizio 2009 risultato € 11.817.368 dividendi € 9.000.600

esercizio 2010 risultato € 14.031.835 dividendi € 2.000.800

esercizio 2011 risultato € 10.115.889 dividendi € 2.000.800

esercizio 2012 risultato € 14.297.067 dividendi € 2.000.800

esercizio 2013 risultato € 17.419.429 dividendi € 3.000.400

La società ha chiuso l'esercizio al 31.12.2014 con un utile di Euro 24.463.829,00.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Alla data del 31.12.2014 la Società non ha dipendenti.

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo Asco Holding aveva in forza 665 dipendenti, ripartiti tra le diverse società come di seguito evidenziato:

Ascopiave S.p.A.

2013	n. 271
2012	n. 291
variazione	n. - 20

Ascotrade S.p.A.

2013	n. 78
2012	n. 60
variazione	n. +18

Estenergy S.p.A.

2013	n. 82
2012	n. 87
variazione	n. -5

ASM DG S.r.l.

2013	n. 20
2012	n. 20 0
variazione	0

ASM Set S.r.l.

2013	n. 9
2012	n. 9
variazione	0

Edigas Distribuzione S.p.A.

2013	n. 31
2012	n. 32
variazione	n. -1

Edigas Due S.p.A.

2013	n. 4
2012	n. 4
variazione	0

Pasubio Servizi S.r.l.

2013 n. 19

2012 n. 20

variazione n. -1

Etra Energia S.r.l.

2013 n. 6

2012 n. 6

variazione 0

Veritas Energia S.r.l.

2013 n. 33

2012 n. 35

variazione n. -2

Blue Meta S.p.A.

2013 n. 14

2012 n. 14

variazione 0

Amgas Blu S.r.l.

2013 n. 7

2012 n. 6

variazione n. +1

Unigas Distribuzione S.r.l.

2013 n. 45

2012 n. 41

variazione n. +4

Seven Center S.r.l.

2013 n. 14

2021 n. 19

variazione n. -5

Asco TLC S.p.A.

2013 n. 32

2012 n. 35

variazione n. -3

Totale**2013** n. 665**2012** n. 679**variazione** n. -14

Rispetto al 31 dicembre 2012 l'organico del Gruppo Asco Holding si è ridotto di 14 unità.

STRUTTURA DEL GRUPPO

Asco Holding s.p.a. detiene in particolare partecipazioni nelle seguenti società:

ASCO TLC S.p.A.

percentuale detenuta 91,00

risultato anno 2013 € 983.146

ASCOPIAVE S.p.A.

percentuale detenuta 61,56

risultato anno 2013 € 40.052.837

RIJEKA UNA INVEST S.r.l. in liquidazione

percentuale detenuta 65,00

risultato anno 2013 -€ 750.820

SEVEN CENTER S.r.l.

percentuale detenuta 85,00

risultato anno 2013 -€ 58.049

BIM PIAVE NUOVE ENERGIE S.r.l.

percentuale detenuta 10,00

risultato anno 2013 € 194.471

in particolare:

Asco TLC si occupa di "installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; prestazione del servizio di telefonia mobile".

Ascopiave S.p.A.: si occupa principalmente della gestione di reti e impianti gas metano.

Rijeka Una Invest S.r.l. in liquidazione si occupa di "Produzione pellet in legno a mezzo di altre società"; il 23.7.2014 è stata posta in liquidazione.

Seven Center S.r.l. si occupa principalmente di controllo, verifica, manutenzione impianti gas. Attività di riparatore metrico su convertitori di volumi gas. Ricerca programmata dispersioni gas sulle reti e impianti di distribuzione.

Bim Piave Nuove Energie S.r.l. si occupa principalmente di gestione calore per i Comuni soci di Asco Holding S.p.A.

La Società detiene altresì una partecipazione pari allo 0,029% in **Veneto Banca S.c.p.a.**, principale istituto di credito dell'area territoriale di riferimento. Tale partecipazione, è stata acquisita il 31.5.2007.

La Società è stata creata per specifiche disposizioni di legge (L. L. 959/1953 e D.lgs. n. 164 del 23 maggio 2000) e l'origine del suo patrimonio si rinviene nei sovracanonici versati dalle società idroelettriche concessionarie di grandi derivazioni di acqua del Bacino imbrifero del Piave, che hanno natura e disciplina del tutto diversa rispetto alla finanza dei Comuni consorziati.

Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.

L'oggetto della Società è costituito da attività di servizi di evidente interesse pubblico e si ritiene che la partecipazione sia strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali dei Comuni soci.

La Società, in quanto Società partecipata da un vasto numero di Comuni ricompresi in un unico ambito territoriale, è coerente con quel criterio di "aggregazione" indicato come linea guida per l'operatività degli Enti tanto dalla Legge (art. 1, comma 611, lett. d), della L. 190/2014), quanto dalla Relazione Cottarelli.

Essa non costituisce in alcun modo un costo o un aggravio per gli enti soci, ma anzi un'importante fonte di ricavo, tramite la distribuzione di dividendi, che, negli ultimi cinque anni non sono mai mancati.

La Società non ha dipendenti diretti. Il Consiglio di amministrazione, eletto dai Sindaci dei Comuni soci, è tuttavia attualmente composto da cinque amministratori locali (tre sindaci e due vice sindaci), i quali non percepiscono alcun compenso ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 718, della Legge n.296/2006.

La funzione della Società non potrebbe essere svolta dai singoli Comuni soci, in quanto la compagine sociale è molto ampia e la partecipazione dei singoli Comuni (nessuno raggiunge il 3% del capitale) molto modesta.

La distribuzione delle azioni di Ascopiave S.p.a. ai singoli soci farebbe perdere il controllo sulla società quotata.

La società nel tempo ha posto in essere importanti risparmi, confermati dalla crescita del dividendo degli ultimi anni, pur nel contesto di un quadro macro economico sfavorevole.

L'attività di contenimento dei costi e miglioramento dell'efficienza è tutt'ora in corso, come dimostrano il notevole miglioramento dei conti di Asco TLC S.p.A., che ha chiuso l'esercizio 2013 con un utile di € 983.146, la conclusione nel dicembre 2014 della procedura di liquidazione volontaria della società Mirant Italia S.r.l. (ora cancellata dal registro delle imprese) e la messa in liquidazione della controllata Rijeka Una Invest S.r.l. avvenuta nel luglio dello scorso anno.

Dalla partecipazione in Asco Holding S.p.a. non derivano costi sui bilanci dei singoli Comuni soci ma solamente entrate sotto forma di dividendi.

Il Comune di San Zenone degli Ezzelini intende comunque promuovere interventi da parte di Asco Holding S.p.a. finalizzati a monitorare ed eventualmente liquidare le proprie società partecipate per le quali persistano situazioni di perdita.

Si ritiene pertanto strategica e profittevole la partecipazione in detta società, non sussistendo motivazioni giuridiche ed economiche per dismettere quote azionarie.

CTM SERVIZI SRL

Relativamente alla problematica relativa alla partecipazione in CTM Servizi srl si osserva quanto segue:

1. con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, è stata deliberata la scissione di CTM Servizi S.p.a. in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a. che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali. La scissione è stata prevista in forma proporzionale, in modo che nelle due società risultanti dalla scissione, ciascun socio continuerà a detenere la medesima percentuale di capitale sociale posseduta nella società scissa.
2. L'atto di scissione, con la formale realizzazione dell'operazione sopra descritta, è stato stipulato in data 19 febbraio 2015.
3. CTM Servizi S.p.a. attualmente svolge un servizio di trasporto scolastico per sette Amministrazioni Comunali ed annovera un parco mezzi di 20 scuolabus e 20 dipendenti a tempo determinato. Questo ramo d'azienda è destinato a confluire nella nuova CTM Servizi S.r.l.
4. MARCA RISCOSSIONI S.p.a., che mantiene la struttura della società scissa (CTM Servizi S.p.a.) non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni.
5. CTM Servizi S.r.l. svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della Legge n. 190/2014 ai punti c) e d). Infatti può essere considerata società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nel caso in esame i 15 soci di CTM Servizi sono anche soci di MOM Spa e quindi si ritiene indispensabile **ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.**
6. La soluzione che si prospetta quindi, al fine di ridurre le partecipazioni per l'Amministrazione, è **la fusione per incorporazione in MOM** con le seguenti procedure tecniche:
 - a. Ricercare da subito la procedura semplificata. Soluzione che pare non praticabile. Infatti per le fusioni per incorporazione di società interamente possedute, ovvero di società possedute al 90%, gli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile dispongono importanti semplificazioni procedurali in deroga alla disciplina ordinaria. Occorrerebbe, per accedere a queste forme di procedura che tutti (o almeno il 90% in termini di capitale sociale) i soci di CTM Servizi S.p.a. avessero ceduto le loro azioni a MOM.

- b. È invece necessario, nel caso che ci occupa, procedere invece ad una operazione di conferimento dell'azienda della società CTM Servizi S.r.l. in MOM, previa valutazione tecnica sul valore delle partecipazioni delle amministrazioni socie ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile. Questa procedura è molto più rapida e soddisfa ai criteri di trasparenza richiesti dalla legge.
- c. Si realizza così un procedimento di aggregazione, mediante il quale il patrimonio di CTM Servizi S.r.l. confluisce nel patrimonio di MOM, con un aumento di capitale di MOM. L'operazione è del tutto analoga a quella realizzata a suo tempo con il procedimento di fusione in MOM delle società di TPL della provincia. Gli attuali soci di CTM Servizi vedranno pertanto aumentare (anche se di poco) la loro quota di partecipazione in MOM.
- d. In proposito gli organi amministrativi delle società partecipanti alla operazione di aumento del capitale sociale (CTM Servizi S.r.l. e MOM) dovranno far predisporre da un perito indipendente la valutazione del valore economico reciproco del patrimonio delle due società, in modo da precisare il rapporto congruo di aumento del capitale sociale di MOM da assegnare ai (vecchi) soci di CTM Servizi S.r.l..
- e. Una volta predisposte le perizie di cui al punto precedente, l'assemblea straordinaria di CTM Servizi S.r.l. delibererà l'operazione di conferimento sopra delineata conferendo mandato a un rappresentante di partecipare all'assemblea straordinaria di MOM che delibererà l'aumento del suo capitale sociale mediante assegnazione di azioni nuove a CTM Servizi S.r.l.; il diritto di opzione a favore dei vecchi soci di MOM per l'aumento di capitale sociale, non spetta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2441 codice civile, dato che l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura.
- f. CTM Servizi S.r.l., a quel punto, non avendo più l'azienda (conferita in MOM, ed avendo ricevuto come contropartita l'assegnazione di azioni di MOM di nuova emissione) procederà allo scioglimento mediante liquidazione con assemblea straordinaria; liquidazione molto semplice e rapida, che vedrà semplicemente l'assegnazione delle nuove azioni di MOM ai suoi soci e quindi verrà cancellata.
- g. Per quanto concerne la continuità dei servizi allo stato affidati a CTM Servizi, sia mediante procedura competitiva, sia mediante affidamento diretto, il comma 609 della Legge di stabilità n. 190/2014 precisa che *"L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste."* Pertanto, viene legislativamente garantita la continuità dei servizi svolti a favore dei Comuni soci.

Si può ipotizzare che tutte le operazioni prima descritte possano concludersi entro il mese di luglio 2015.

Relativamente poi al ramo MARCA RISCOSSIONI, sorta in considerazione dei recentissimi sviluppi inerenti all'obbligo delle amministrazioni comunali di dotarsi di strumenti diversi da Equitalia e considerata, al momento della redazione della presente relazione, che una soluzione prospettata di diventare società di riscossione delle amministrazioni socie non è andata in porto, non resta che procedere alla liquidazione.

Al riguardo le procedure di liquidazione sono contenute negli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Innanzitutto la liquidazione di cui trattasi trova fondamento nel punto 2) del primo comma predetto articolo 2484: "... *sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale* ...". Occorre quindi un atto deliberativo dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'articolo 38 dello statuto sociale, nominando il(i) liquidatore(i), "*fissandone il numero, i compensi ed i poteri*". Praticamente con la nomina dei liquidatori e l'iscrizione degli stessi al registro delle imprese, di fatto gli amministratori cessano dalla loro carica. Si ritiene che rimanga invece in carica il Consiglio di Sorveglianza.

I liquidatori devono adempiere ai loro doveri, mettere in atto tutte le operazioni di liquidazione e redigere il bilancio finale.

Nel caso della società MARCA RISCOSSIONI la liquidazione appare alquanto semplice, annoverando la stessa poche voci patrimoniali e ben individuabili. Peraltro la società è di nuovissima costituzione e in pratica annovera nell'attivo patrimoniale le seguenti voci:

a. Terreno così individuato in Catasto: Comune di Castelfranco Veneto, Catasto Fabbricati: Sezione D - Foglio 7 (Fg. 30 del C.T.) M.N. 1344 via Malvolta - area urbana di mq. 794.

Detta area risulta identificata nell'elaborato planimetrico per frazionamento e trasferimento diritto degli originari M.N. 1104 sub 1 e sub 2, registrato in data 13 settembre 2007 al n. TV0401671 di Prot.

Catasto Terreni: Foglio 30, mappale 1361 seminativo 3 Ha 00.81.24 RD 58,74 RA 39,86

Foglio 44, mappale 116 semin.arbor.2 Ha 00.59.74 RD 55,54 RA 33,94

Foglio 44, mappale 117 seminativo 2, Ha 00.57.49 RD 53,44 RA 32,66

Foglio 44, mappale 118 semin.arbor.3 Ha 00.02.37 RD 1,71 RA 1,16

Foglio 44, mappale 1343 (ex 1242 - ex 122) semin.arbor.2 Ha 00.00.10 RD 0,09 RA 0,06

Foglio 44, mappale 1344 (ex 1243 - ex 122) semin.arbor.2 Ha 00.10.22 RD 9,50 RA 5,81

Totale Ha 02.11.16 RD 179,02 RA 113,49

(sono ettari due, are undici, centiare sedici).

Confini: dei M.N. 1344 e 1361 del foglio 30: Nord M.N. 118, 117, 116, 1344 del foglio 44, Est M.N. 73 e 1104, Ovest M.N. 1363, 1362 e 1360; dei M.N. 116, 117, 118, 1343 e 1344 del foglio 44: Nord ed Est strada via Venezia, Sud M.N. 1344 e 1361 del foglio 30, salvo altri e/o più precisi.

b. Diritto di credito nei confronti dell'amministrazione del Comune di Castelfranco Veneto, derivante da atto di permuta ai rogiti del Notaio dott.ssa Rita Dominijanni di Castelfranco, repertorio n. 28.902 del 5/11/2009, in forza del quale CTM Servizi S.p.a. aveva diritto alla assegnazione di bene futuro, il cui valore venne concordemente stabilito in € 160.000 (Euro centosessantamila); poiché il Comune doveva consegnare il bene entro il 31/12/2012, è in corso di trattativa la modificazione dei termini di permuta, ed a condizioni da rinegoziare con il Comune stesso;

c. Credito contenzioso nei confronti della Regione Veneto, per il quale la società CTM Servizi ha aperto un giudizio avanti al TAR Veneto, con il patrocinio dell'avvocato Borella di Treviso, giudizio ora pendente avanti al Tribunale di Treviso. L'importo del credito si aggira intorno ai 2 milioni di Euro, importo rilevante ma l'esito del giudizio è molto incerto, anche se esistono precedenti giurisprudenziali autorevoli.

Si ritiene che questa procedura possa completarsi entro dicembre 2015.

Quindi concludendo la relazione, si ritiene che le procedure messe in atto dall'Amministrazione Comunale e, ricordiamo, interessanti:

CTM SERVIZI ramo trasporti fusione per incorporazione in MOM ai sensi del comma 611 – punti c) e d) della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014;

MARCA RISCOSSIONI con processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile punto 2;

possano pienamente rispettare la volontà del legislatore che ha inteso razionalizzare le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute nonché conseguire risparmi della spesa pubblica nell'ottica delle disposizioni della legge di stabilità 2015.

Sarà cura della scrivente amministrazione rendicontare entro il 31 marzo 2016 lo stato di avanzamento delle procedure prima enunciate e previste, fornendo relazione circa la loro conclusione, inserendo nella relazione tecnica finale tutta la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni straordinarie preannunciate.

Peraltro questa duplice operazione straordinaria produce delle riduzioni di costi di funzionamento derivanti dalla eliminazione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione, del Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza, del Revisore legale e del personale.

Vengono comunque realizzate anche riduzioni di altri costi di carattere gestionale nel senso che l'unificazione delle società che esercitano servizi pubblici locali, permettono una riorganizzazione della gestione e una ottimizzazione dell'impiego del materiale rotabile (scuolabus).

Una importante riduzione dei costi si otterrà nella voce "manutenzioni" degli automezzi, ora elemento di costo molto rilevante nella società CTM Servizi, potendo utilizzare l'officina centralizzata di MOM a Treviso, anziché dover ricorrere a officine private sul territorio.

La quantificazione ulteriore di tali recuperi potrà essere precisamente quantificata dopo la fusione e la liquidazione delle partecipazioni e comunque rendicontato entro il 31 marzo 2016.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Amministratore unico.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di n. 19 dipendenti.

MARCA RISCOSSIONI SPA

Come precisato nella precedente relazione, con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014 è stata disposta la scissione CTM Servizi Spa in CTM Servizi srl, destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e Marca Riscossioni spa che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali.

Il progetto di costituzione di tale società era stato avviato da diversi anni con l'obiettivo di proporre ai comuni soci una valida soluzione al vuoto lasciato dall'articolo 7, c. 2 lett. gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 che ha disposto: *"A decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società de essi partecipate."*

La richiamata norma, di fatto, ingessava le decisioni delle amministrazioni in attesa di una riforma organica del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali.

Riforma che sembrava avere trovato una sua definizione con la Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23 in materia fiscale che doveva riformare l'intero sistema tributario e, in particolare, l'articolo *"10 – Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali"* che disponeva:

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione

3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione,
attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio,
.....

7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze.

Purtroppo, l'attuazione di detta "delega fiscale", che era presupposto necessario per l'avvio di ogni forma di riscossione degli enti locali, è stato
rinvio a giugno 2015 (potrebbe non essere l'ultima proroga) generando ulteriore incertezza sulla reale possibilità della neo-costituita società ad
avviare un progetto operativo di riscossioni dei tributi locali.

L'oggettiva " impossibilità di conseguire l'oggetto sociale" come meglio descritta nella relazione che precede suggerisce **di procedere
alla liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, punto 2) del codice civile.**

Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.

In realtà si tratta di società non ancora operativa, quindi priva di costi di funzionamento.

I "risparmi" derivano dalla mancata operatività della società anche se, a dire il vero, la quantificazione dei reali (eventuali) risparmi poteva
derivare solamente da un confronto oggettivo con gli attuali costi sostenuti dai comuni soci per le attività di riscossione dei tributi locali.

MOM SPA

La società MOM spa è stata costituita su iniziativa della provincia di Treviso, con funzioni sia di società di governo delle quattro aziende di TPL a
partecipazione pubblica operanti nella provincia di Treviso, sia di attuazione diretta del servizio, nella prospettiva di farne l'unico soggetto gestore
del trasporto pubblico locale, e ciò a fini di economie di scala e forte contenimento delle spese derivante dalle sinergie che possono prodursi
mediante operazioni di aggregazione di una pluralità di aziende.

Proprio in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione MOM Spa si era proposta di diventare gestore unico del TPL nella provincia di Treviso
mediante fusione delle predette quattro società a partecipazione pubblica ricadenti nella provincia di Treviso, o mediante ogni altra operazione
giuridica che consenta di procedere alla liquidazione delle attuali quattro società di TPL a partecipazione pubblica operanti nella provincia di
Treviso e alla attribuzione dei compiti strategici ed operativi di TPL alla sola MOM spa.

Questa operazione, per quanto riguarda il Comune di Paderno del Grappa, è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio comunale con la quale è stato deciso di:

1. di conferire le azioni detenute dal Comune in CTM nella società MOM spa al valore determinato nella perizia predisposta dal dott. Italo Pegoraro;
2. di acquisire un corrispondente valore di azioni di MOM spa;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato munito di apposita delega alla firma degli atti conseguenti.

Quindi, le operazioni già attuate vanno nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore e, in questa fase, non si rileva la necessità di ulteriori interventi.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente. Il collegio sindacale è composto da tre componenti, compreso il Presidente. Il Revisore legale è uno.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di un totale di n. 592 dipendenti

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente, in base allo statuto *“la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.....”*.

Tale attività risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

L'analisi però dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" evidenzia diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;

lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS – Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;

lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

Per quanto sopra si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con ATS srl ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i comuni soci al mantenimento della società stessa.

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui "risparmi da conseguire".

Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione.

Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. "economie di scala" relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale.

Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali.

Semplificazione dei rapporti con i comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 membri, compreso il Presidente.

Alla data del 31.12.2014 la Società non ha dipendenti.

CONTARINA SPA (partecipazione indiretta)

Si tratta di una società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3. E' interamente pubblica, coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio TvTre 40%. Si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, all'interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

Contarina e i Consorzi si trovano da anni ai vertici europei in termini di raccolta differenziata e sono un esempio di realtà pubblica all'avanguardia nei servizi e nei risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce servizi di qualità come:

gestione dei rifiuti urbani e speciali

gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni

gestione dei servizi cimiteriali

gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici

gestione dei servizi informativi territoriali

videosorveglianza

consulenza sulla gestione dei rifiuti.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta.

In ogni caso si invita il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, direttamente partecipato da questo comune, a produrre una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di n. 601 dipendenti

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE

Per maggior completezza si relaziona anche sulla partecipazione nel Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785.

La Legge Regionale n. 52/2012 prevede l'obbligatoria costituzione, da parte degli Enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, Legge Regionale 31.12.2012 n. 52). Approvazione degli atti e dei documenti costitutivi", che di seguito integralmente si richiama e si riporta nel suo dispositivo:

"1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di approvare il percorso descritto in premessa relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" (oltre alla frase di pay off "Consiglio di Bacino di TREviso") mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzi Priula e Treviso Tre ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012;

3) di approvare e fare propri il Piano di ricognizione redatto dal Commissario consortile e la Relazione a firma del Direttore, allegati al presente atto alla lett. "A", dai quali risulta, rispettivamente, il complesso dei rapporti idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino e la convenienza della sua costituzione mediante l'integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012;

4) di prendere atto del Piano di ricognizione redatto dal Commissario del Consorzio Priula (ns. protocollo n. 3/T3 del 08.01.2015) dal quale risulta il complesso dei rapporti facenti capo a tale Consorzio ed idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino;

- 5) di approvare la "Convenzione e Statuto" allegata al presente atto alla lett. "E", come modificata ed integrata dagli emendamenti agli articoli 9, comma 2 lettera a) e 19, commi 4 e 5 riportati in premessa, da approvarsi e sottoscrivere da parte di ciascun Comune consorziato ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 5 e 4, comma 1, della legge regionale n. 52/2012, dando mandato al Comune di Trevignano nella persona del Vice Sindaco Ing. Franco Bonesso di assumere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 5 della convenzione medesima;
- 6) di prendere atto e far proprio il Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre predisposto dagli organi amministrativi dei Consorzi, allegato al presente atto alla lettera "C", riservandosi –fatto salvo quanto previsto al punto successivo- di approvarlo ai fini della formale costituzione del Consiglio di bacino "PRIULA";
- 7) di richiedere al Consiglio di Amministrazione di adeguare lo Statuto accluso al Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre (allegato "C") al testo della "Convenzione e Statuto" come approvata con la presente deliberazione (allegato "E");
- 8) di rinviare l'approvazione del regolamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo e delle altre attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell'in house provider Contarina spa allegato al presente atto alla lettera "D" alla costituzione del nuovo ente di bacino;
- 9) di incaricare i competenti organi e uffici di questo Consorzio di porre in essere tutto quanto necessario ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso l'invio di essa ai Comuni affinché approvino a loro volta la costituzione del Consiglio di Bacino per integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ed in particolare il progetto di integrazione, nonché la relazione dell'esperto relativa ai rapporti di cambio ed ancora la Convenzione e Statuto, autorizzando fin d'ora l'inserimento di eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero pervenire dal notaio al momento della formalizzazione degli atti;
- 10) di riservarsi di deliberare la formale costituzione del Consiglio di Bacino "PRIULA" per integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012, una volta intervenute le deliberazioni dei Consigli comunali di al precedente punto 5;
- 11) di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, già confermato ai sensi dell'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 con deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 25 del 18.12.2013 e dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 23 del 18.12.2013, nonché con decreto del Commissario del Consorzio Priula n. 23 del 18.12.2013 e del Commissario del Consorzio Treviso Tre n. 24 del 18.12.2013."

Una delibera di pari oggetto e di contenuto omologo a quella sopra riportata è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015.

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili approvano dunque la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della Legge Regionale n. 52/2012 che

così recita: «La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento».

Con recentissima deliberazione n. 13 in data 25.02.2015 il Consiglio comunale di Paderno del Grappa ha deliberato: "di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012".

In conclusione si ritiene che **la costituzione del citato "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" vada già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.**

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lett. e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di n. 5 dipendenti.

SOCIETA' GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA.

Nel cosiddetto "Rapporto Cottarelli", nel capitolo III, "Il perimetro delle partecipate locali", pagine 12 – 16 e nella tavola III.1, a pagina 15, comprende i Gruppi di Azione Locale nell'elenco dei settori di attività in cui la semplice delibera da parte dell'Amministrazione è sufficiente a rendere possibile il mantenimento di una partecipata.

Si tratta di una società consortile a responsabilità limitata – organismo pubblico privato previsto da un regolamento comunitario – consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio territorio rurale e presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato.

In ogni caso si invita la Società a produrre una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento che risulta comunque indispensabile per ottenere i contributi europei sopra indicati.

La relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento consentirà inoltre di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Dati personale ed Amministratori

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente La Società non ha altri organi.

Alla data del 31.12.2014 la Società dispone di un totale di n. 1 dipendente.



Il Sindaco
Mazza Luigi